

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
"NON BASTA UN SORRISO A.P.S."  
ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITÀ

**Art. 1 Costituzione**

È costituita con sede in San Giuliano Terme (PI), frazione Sant'Andrea in Pesciola, via Fancelli n.2/C un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di "**NON BASTA UN SORRISO A.P.S.**".

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

**Art. 2 Finalità**

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 3 durata**

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 23 del presente statuto.

TITOLO II ATTIVITÀ ESERCITATE

**Art. 4 Attività di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di



*Aut. Punt.*

*Aut. Punt.*

*Aut. Punt.*

*Aut. Punt.*

*Aut. Punt.*

- interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
  - e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - f) cooperazione allo sviluppo;
  - g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
  - h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - i) agricoltura sociale;
  - j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
  - m) cura di procedure di adozione internazionali laddove venga riconosciuta dall'Organo statale deputato, quale Ente preposto a tale attività;

Tali attività possono essere svolte sia nel territorio nazionale sia all'estero, anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

#### **Art. 5 Altre attività**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- organizzazione eventi pubblici finalizzati alla raccolta fondi;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

#### **Art. 6 Gestione delle attività organizzate**

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni,

*Roberto Marchi*

*Stile Novo*

*Infra*

*M. B. A.*

*Roberto Marchi*

Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che, si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

### TITOLO III FUNZIONAMENTO

#### Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore nei casi ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;



- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Come previsto dalle vigenti norme di legge, il patrimonio dell'Associazione è attualmente superiore ad Euro 15.000,00 (Euro quindicimila) e non potrà mai essere inferiore a tale importo.

#### **Art.10 Fonti di finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative da versare annualmente;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da lasciti testamentari;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

#### **Art.11 Libri sociali**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Aut. Prov.  
 Tola Naro  
 (Info) (no)  
 1/11/2018  
 Roberto Marchi

## TITOLO IV I SOCI

### Art. 12 Adesione all'Associazione

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone associato, purché ne condivida i principi e le finalità. L'associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione eventualmente aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Possono essere membri dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra gli associati dell'Associazione stessa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Condizione per l'esame della richiesta è il versamento della quota associativa.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni attraverso l'indirizzo mail indicato nel modulo di richiesta. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici, oltre che dalla normativa vigente.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

### Art. 13 Suddivisione figura associato

Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- associati ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi. Il



numero degli associati è illimitato.

#### **Art. 14 Diritti degli associati**

Gli associati maggiorenni ed in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

#### **Art. 15 Doveri degli associati**

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

#### **Art. 16 Cessazione dello status di associato**

Gli associati, fondatori od ordinari, cessano di essere tali:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione eventualmente aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

Competenti in merito alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, l'associato può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, esclusione o decesso, gli associati o i loro eredi

*Handwritten notes on the right margin:*  
1. 11/10/2012  
2. 11/10/2012  
3. 11/10/2012  
4. 11/10/2012  
5. 11/10/2012  
6. 11/10/2012  
7. 11/10/2012  
8. 11/10/2012  
9. 11/10/2012  
10. 11/10/2012  
11. 11/10/2012  
12. 11/10/2012  
13. 11/10/2012  
14. 11/10/2012  
15. 11/10/2012  
16. 11/10/2012  
17. 11/10/2012  
18. 11/10/2012  
19. 11/10/2012  
20. 11/10/2012  
21. 11/10/2012  
22. 11/10/2012  
23. 11/10/2012  
24. 11/10/2012  
25. 11/10/2012  
26. 11/10/2012  
27. 11/10/2012  
28. 11/10/2012  
29. 11/10/2012  
30. 11/10/2012  
31. 11/10/2012  
32. 11/10/2012  
33. 11/10/2012  
34. 11/10/2012  
35. 11/10/2012  
36. 11/10/2012  
37. 11/10/2012  
38. 11/10/2012  
39. 11/10/2012  
40. 11/10/2012  
41. 11/10/2012  
42. 11/10/2012  
43. 11/10/2012  
44. 11/10/2012  
45. 11/10/2012  
46. 11/10/2012  
47. 11/10/2012  
48. 11/10/2012  
49. 11/10/2012  
50. 11/10/2012  
51. 11/10/2012  
52. 11/10/2012  
53. 11/10/2012  
54. 11/10/2012  
55. 11/10/2012  
56. 11/10/2012  
57. 11/10/2012  
58. 11/10/2012  
59. 11/10/2012  
60. 11/10/2012  
61. 11/10/2012  
62. 11/10/2012  
63. 11/10/2012  
64. 11/10/2012  
65. 11/10/2012  
66. 11/10/2012  
67. 11/10/2012  
68. 11/10/2012  
69. 11/10/2012  
70. 11/10/2012  
71. 11/10/2012  
72. 11/10/2012  
73. 11/10/2012  
74. 11/10/2012  
75. 11/10/2012  
76. 11/10/2012  
77. 11/10/2012  
78. 11/10/2012  
79. 11/10/2012  
80. 11/10/2012  
81. 11/10/2012  
82. 11/10/2012  
83. 11/10/2012  
84. 11/10/2012  
85. 11/10/2012  
86. 11/10/2012  
87. 11/10/2012  
88. 11/10/2012  
89. 11/10/2012  
90. 11/10/2012  
91. 11/10/2012  
92. 11/10/2012  
93. 11/10/2012  
94. 11/10/2012  
95. 11/10/2012  
96. 11/10/2012  
97. 11/10/2012  
98. 11/10/2012  
99. 11/10/2012  
100. 11/10/2012

non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

## TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

### Art. 18 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il presidente è coadiuvato durante lo svolgimento dell'Assemblea da un segretario nominato tra i presenti all'apertura di ogni seduta.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. È previsto l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione inclusi Skype e WhatsApp, purché sia consentito al Presidente verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, visionare, ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero.

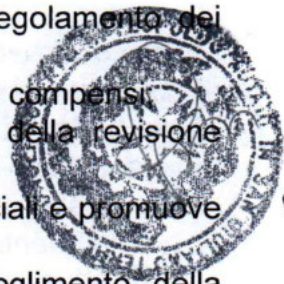
In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della



*Aut. Prov.*

*Stella Nasso*

*Walter*

*Roberto*

*Roberto Marcher*

domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In via straordinaria, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di massimo 3 deleghe. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

Le votazioni, incluse quelle per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, possono essere effettuate con ogni forma di scrutinio, o con l'ausilio di strumenti elettronici.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

#### **Art. 19 Il Consiglio Direttivo**

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri compreso il Presidente. Le figure che compongono il Consiglio Direttivo devono essere:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Consiglieri.

I suoi componenti devono essere soci dell'Associazione.

Durano in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;

- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, un vicepresidente;
- delibera circa l'ammissione degli associati, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi. Il Presidente provvederà alla convocazione entro 5 giorni dalla seduta. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 3 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 3 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno.

Le riunioni si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, inclusi Skype e WhatsApp, purché sia consentito al presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, visionare, ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti Il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo ove è presente il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, a firma del Presidente e del Segretario che verrà nominato dal Presidente all'inizio di ogni seduta.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale.

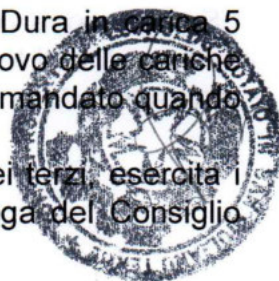
Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

## Art. 20 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i membri dell'Associazione. Dura in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina del Vicepresidente.



*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
 - Top: *Renzi*  
 - Middle: *Stella Naro*  
 - Below middle: *W. J. J. J.*  
 - Below that: *Stella Naro*  
 - Bottom: *Roberto Marchi*

Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Art. 21 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore**

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

### **Art. 22 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

### **Art. 23 Scioglimento dell'Associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

### **Norma transitoria.**

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

La presente copia, composta di sei fogli  
muniti della prescritte firme, è conforme al suo originale,  
stante nei miei rogiti.

Si rilascia per uso eseme do ballo  
San Giuliano Terme, undici aprile duemiladiciannove  
Notaio Roberto Romoli:

*Roberto Romoli*

